

Considerato che per la DOP «Bitto» la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria caseifici nella filiera «formaggi» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente con nota dell'11 marzo 2022 (prot. Mipaaf n. 117726) e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. a mezzo Pec in data 22 marzo 2022 (prot. Mipaaf n. 132143), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Bitto»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999, per la DOP «Valtellina Casera» e per la DOP «Bitto»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto 18 agosto 2006, al Consorzio per la tutela dei formaggi Valtellina Casera e Bitto con sede legale in Sondrio - via Piazzini n. 23, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Valtellina Casera» e per la DOP «Bitto».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 18 agosto 2006, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A02684

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DIRETTIVA 2 marzo 2022.

Modalità di utilizzo delle risorse assegnate ai contratti di sviluppo dalle leggi di bilancio 2020 e 2021 e riprogrammazione di parte delle risorse destinate al medesimo strumento agevolativo con decreto 5 marzo 2021.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa;


Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente il rifinanziamento dei contratti di sviluppo, che prevede, al comma 4, che il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, provvede a ridefinire le modalità e i criteri per la concessione delle agevolazioni e la realizzazione degli interventi di cui al citato art. 43 del decreto-legge n. 112/2008, anche al fine di accelerare le procedure per la concessione delle agevolazioni, di favorire la rapida realizzazione dei programmi d'investimento e di prevedere specifiche priorità in favore dei programmi che ricadono nei territori oggetto di accordi, stipulati dal Ministero dello sviluppo economico, per lo sviluppo e la riconversione di aree interessate dalla crisi di specifici comparti produttivi o di rilevanti complessi aziendali;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 2014, n. 97, recante l'attuazione del citato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 69/2013, in materia di riforma della disciplina relativa ai contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 29 gennaio 2015, recante l'adeguamento e l'integrazione dei regimi di aiuti previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2014 alle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014, valide per il periodo programmazione 2014-2020, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1 del predetto decreto 9 dicembre 2014, che prevede che l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia (nel seguito anche solo «Agenzia»), soggetto gestore dello strumento agevolativo, opera sulla base delle direttive del Ministero dello sviluppo economico e l'art. 8, comma 6 del medesimo decreto che prevede che il Ministero comunica all'Agenzia, ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili indicandone la fonte finanziaria e le specifiche finalità;

Visto, in particolare, l'art. 9-bis del citato decreto 9 dicembre 2014, che prevede la possibilità di sottoscrivere accordi di sviluppo per programmi di rilevante dimen-



sione, a condizione che tali programmi evidenzino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato, e dispone che il Ministro dello sviluppo economico possa riservare una quota delle risorse disponibili per lo strumento dei contratti di sviluppo alla sottoscrizione di detti accordi di sviluppo;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 6, del predetto decreto 9 dicembre 2014 che prevede che specifici accordi di programma possano destinare una quota parte delle risorse disponibili per l'attuazione degli interventi di cui al medesimo decreto al finanziamento di iniziative di rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 dicembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2021, n. 29, recante la proroga delle misure di aiuto di competenza della Direzione generale per gli incentivi alle imprese in conformità alle modifiche apportate ai regolamenti e alle disposizioni dell'Unione europea in materia;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2021, n. 126, che dispone, tra l'altro, in merito all'applicazione allo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo delle previsioni delle sezioni 3.1, 3.6, 3.7 e 3.8 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 gennaio 2022, n. 5, con il quale sono state apportate ulteriori integrazioni e modificazioni al richiamato decreto 9 dicembre 2014, in particolare per quanto riguarda i requisiti dei programmi di sviluppo necessari per l'accesso allo strumento agevolativo e le modalità di attivazione delle procedure connesse alla sottoscrizione degli accordi;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 gennaio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2022, con il quale sono state definite le modalità di attuazione dell'Investimento 5.2 «Competitività e resilienza delle filiere produttive» del Piano nazionale di ripresa e resilienza ed è stato disposto in merito all'applicabilità allo strumento dei contratti di sviluppo delle disposizioni di cui alla sezione 3.13 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 13 ottobre 2020, n. 126, che, all'art. 60, comma 2, ha autorizzato una spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di agevolazioni a valere sullo strumento agevolativo dei contratti di sviluppo;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021 che ha disposto in merito alla destinazione delle risorse di cui sopra;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera c) del citato decreto 5 marzo 2021, che ha destinato una parte delle suddette risorse pari a 100 milioni di euro alle istanze di accordo di programma o di sviluppo presentate successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale, anche attraverso lo sviluppo delle relative filiere in settori industriali e tecnologici, in particolare attraverso l'utilizzo di idrogeno generato da fonti rinnovabili;

Visto l'art. 1, comma 3 del decreto 5 marzo 2021, che prevede che la destinazione delle risorse disposta dal medesimo articolo «può essere oggetto di revisione in funzione dell'andamento delle domande delle imprese beneficiarie e dell'assorbimento delle risorse stanziato ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi»;


Considerato che alla data del presente provvedimento non risultano pervenute allo sportello agevolativo istanze di accordo di programma o di sviluppo concernenti programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale e che nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza è stata prevista l'attuazione di specifici interventi orientati alla medesima finalità;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che dispone, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per gli anni successivi al 2021, fino al 2035, il rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.050 milioni di euro, di cui 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 100 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, 80 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2024 e 70 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2025 al 2035;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», che dispone, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per gli anni dal 2022 al 2036, l'ulteriore rifinanziamento sul capitolo 7343, PG 1 della dotazione finanziaria in conto capitale prevista a legislazione vigente per la misura dei contratti di sviluppo, per un importo complessivo pari a 1.950 milioni di euro, di cui 400 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2022, 250 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2023, e 100 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari dal 2024 al 2036;

Ritenuto opportuno fornire opportune direttive per l'utilizzo delle risorse assegnate allo strumento agevolativo dalle suindicate leggi per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026 pari a complessivi 1.370 milioni di euro;

Ritenuto altresì opportuno, in considerazione di quanto precedentemente esposto, individuare modalità alternative di utilizzo delle risorse, pari a 100 milioni di euro, destinate dal citato art. 1, comma 1, lettera c) del decreto



5 marzo 2021 al finanziamento di programmi di sviluppo coerenti con il percorso nazionale di decarbonizzazione del sistema energetico e industriale;

Ritenuto opportuno, in particolare, destinare le risorse precedentemente individuate, in parte, alle istanze di contratto di sviluppo e di accordo di programma già presentate all'Agenzia che non trovano copertura nelle risorse attualmente destinate allo strumento agevolativo e, in parte, al finanziamento degli accordi di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014, anche già presentati all'Agenzia, in quanto strumenti di selezione di programmi di sviluppo in grado di determinare rilevanti e significativi impatti sulla competitività del sistema produttivo dei territori cui le iniziative stesse si riferiscono e del complessivo sistema Paese;

EMANA
la seguente direttiva:

Art. 1.

Utilizzo delle risorse destinate al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 per gli esercizi 2022-2026.

1. Per le considerazioni espresse in premessa, le risorse destinate dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 e dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 al rifinanziamento della misura dei contratti di sviluppo per gli esercizi finanziari dal 2022 al 2026, pari a complessivi euro 1.370.000.000,00, sono destinate:

a) per euro 380.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;

b) per euro 120.000.000,00 alle istanze di contratto di sviluppo presentate all'Agenzia che hanno ad oggetto programmi di sviluppo turistici e che non hanno trovato copertura a valere sulle risorse già assegnate allo strumento agevolativo;

c) per euro 770.000.000,00:

alle istanze di accordo di sviluppo di cui all'art. 9-bis del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali o programmi di sviluppo per la tutela ambientale presentate successivamente alla data di pubblicazione della presente direttiva, nonché a quelle — aventi ad oggetto i medesimi programmi di sviluppo — già presentate all'Agenzia e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo, a condizione che presentino i requisiti di accesso previsti dal decreto 9 dicembre 2014, come modificati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;

agli accordi di programma di cui all'art. 4, comma 6, del decreto 9 dicembre 2014, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021;

d) per euro 100.000.000,00 alle istanze di accordo di programma di cui all'art. 4, comma 6 del decreto 9 dicembre 2014 che hanno ad oggetto programmi di sviluppo industriali, già presentate all'Agenzia alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 novembre 2021 e che non hanno trovato copertura finanziaria a valere sulle risorse precedentemente assegnate allo strumento agevolativo.

2. L'articolazione di cui al comma 1 può essere oggetto di revisione in funzione dell'assorbimento delle risorse stanziata ovvero di eventuali nuove priorità di intervento che dovessero manifestarsi.

Art. 2.

Modalità di utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto 5 marzo 2021

1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2021, pari a euro 100.000.000,00 a valere sull'assegnazione di cui all'art. 60, comma 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono destinate, per euro 50.000.000,00, alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) della presente direttiva e, per euro 50.000.000,00, alle finalità di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della presente direttiva.

La presente direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2022

Il Ministro: GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 295

22A02686

DECRETO 24 marzo 2022.

Termini, modalità e procedure per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriale.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

Viste le ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal predetto decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, di cui: all'art. 1, commi 265-268, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; all'art. 11, commi 8 e 9, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35; all'art. 1, comma 30, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 37 del decreto-legge 30 di-

